



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 dicembre 2004 (07.12)
(OR. en)**

**15481/1/04
REV 1**

TELECOM 186

RELAZIONE

del: COREPER
al: CONSIGLIO

n. doc. prec.: 15283/04 TELECOM 182

Oggetto: Comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta (spam)
- Conclusioni del Consiglio

I. INTRODUZIONE

La Presidenza olandese del Consiglio dell'Unione europea considera il problema degli "spam" una questione prioritaria in materia di sicurezza dell'Internet. In tale contesto il 24 novembre 2004 è stato presentato alle delegazioni un documento della Presidenza relativo agli "spam"¹. Tale documento prende atto delle azioni avviate nel 2004 ed esprime l'opinione della Presidenza sui modi per giungere a risultati concreti nella lotta agli "spam", sottolineando la necessità di intraprendere azioni a breve termine.

¹ Doc. 15148/04.

La Presidenza ha pertanto presentato un progetto di conclusioni del Consiglio relative alle comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta (spam), che è stato esaminato dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti il 1° dicembre 2004.

II. RISULTATI DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI

Il testo delle conclusioni del Consiglio, nell'attuale formulazione conseguente all'esame da parte del Comitato dei Rappresentanti Permanenti, figura nell'allegato del presente documento. Detto Comitato ha raggiunto un accordo di principio sul testo. Le riserve non ancora sciolte sono di carattere linguistico e sono state formulate da ES, FR e IT.

S'invita il Consiglio a

- esaminare le riserve in sospeso al fine di adottare le conclusioni del Consiglio;
- deliberare all'unanimità e, a titolo eccezionale, nelle 11 lingue ufficiali, tenuto conto del fatto che le versioni nelle lingue dei nuovi Stati membri non sono disponibili.

**CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO
RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI INDESIDERATE
A SCOPO DI COMMERCIALIZZAZIONE DIRETTA (SPAM)**

RICORDA

- la comunicazione della Commissione relativa alle comunicazioni commerciali indesiderate (spam)²
- le conclusioni del Consiglio dell'8 marzo 2004 relative alle comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta (spam).

SI CONGRATULA

per le attività intraprese dalla Commissione e dalla Presidenza olandese in materia di "spam"

PRENDE ATTO

del documento della Presidenza relativo agli "spam"

SOTTOLINEA

- il carattere mutevole degli "spam" e la crescente minaccia che essi rappresentano per la società, anche come risultato di attacchi alle reti di comunicazione elettronica e di altre attività illecite;
- l'importanza delle discussioni multilaterali in corso nella lotta agli "spam", anche nell'ambito del vertice mondiale delle Nazioni Unite sulla società dell'informazione e del Gruppo "Gestione di Internet" di recente costituzione, ed in particolare dei lavori dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) e della task force "Spam" dell'OCSE.

² COM (2004) 28.

INVITA LA COMMISSIONE:

- a valutare se le divergenze nelle legislazioni nazionali relative alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, incluse quelle che attuano le direttive nn. 2002/58/CE³ e 95/46/CE⁴, possano rappresentare un ostacolo ad un'efficace applicazione transfrontaliera;
- a portare avanti le attuali iniziative volte a migliorare la cooperazione in materia di applicazione, scambio di informazioni e tutela dei consumatori a livello intracomunitario, tranne la rete di contatto informale delle autorità preposte agli "spam";
- a valutare se i futuri programmi di finanziamento comunitari possano essere utilizzati per consolidare i progressi nello sviluppo di soluzioni tecniche o di altro tipo intese a contrastare la diffusione degli "spam";
- ad assumere un ruolo attivo, cooperando con gli Stati membri, per sviluppare ulteriormente la cooperazione internazionale con i paesi terzi.

INVITA GLI STATI MEMBRI:

- a coordinare le loro azioni nelle sedi bilaterali e nei consessi multilaterali;
- a procedere ad uno scambio di esperienze sulle campagne di sensibilizzazione e sulle migliori prassi.

INVITA TUTTI GLI OPERATORI DEL MERCATO:

a continuare a cooperare intensamente tra di loro e con le autorità pubbliche nella lotta agli "spam".

³ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

⁴ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.